

L'obbligo delle polizze cat nat per le imprese

Dott.ssa Simona Andreazza
Servizio Danni non Auto ANIA

14 aprile 2025

Agenda

- I. **Cambiamento climatico e protection gap**
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

MONDO: DATI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E PROTECTION GAP

- Secondo il rapporto Sigma Swiss Re 2024, **il 2023 è stato caratterizzato da 332 catastrofi naturali** (erano 285 nel 2022) che hanno determinato, a livello mondiale, perdite economiche per **280 miliardi di dollari**, superiori anche a quelle del 2022 (275 miliardi), il quarto valore più alto rilevato. Le perdite economiche complessive relative a eventi catastrofici inclusi anche quelli man-made ammontano a circa 291 miliardi di dollari.
- **Di tale importo, solo 108 miliardi sono coperti da polizze assicurative (125 miliardi nel 2022).**
- L'evento più devastante nel 2023 è stato il terremoto che ha colpito la Turchia, che ha provocato il crollo di edifici in molte città e paesi della regione colpita. Con **perdite assicurate stimate di 6,2 miliardi di dollari**, il terremoto è stato il disastro più costoso per il settore assicurativo globale nel 2023. Tale evento ha anche il triste primato di essere la sesta catastrofe naturale più letale di tutte quelle presenti nei rapporti Sigma dal 1970. Quasi 58.000 persone hanno perso la vita o sono state dichiarate disperse, ed è il numero più alto di vittime registrato dal terremoto di Haiti del 2010.
- Tra tutti gli eventi rilevati, **le tempeste convettive** hanno causato la maggior parte dei danni assicurati nel 2023: **64 miliardi di dollari**, quasi il doppio delle precedenti medie quinquennali e decennali. La maggior parte dei danni si è verificata negli Stati Uniti, ma anche alcuni paesi europei sono stati colpiti duramente, come l'Italia (settentrionale), dove nel mese di luglio sono state registrate tempeste con chicchi di grandine giganti che hanno causato danni assicurati per 5,5 miliardi di dollari.

MONDO: DATI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E PROTECTION GAP

I dati di Swiss Re sono confermati anche dal report BCE EIOPA pubblicato lo scorso 18 dicembre, che conferma, che a livello globale, le perdite economiche dovute a eventi meteorologici e climatici estremi sono in aumento e si prevede che aumenteranno ulteriormente a causa della crescente frequenza e gravità delle catastrofi causate dal riscaldamento globale.

Tra il 1981 e il 2023, gli eventi estremi correlati alle catastrofi naturali hanno causato circa 900 miliardi di euro di perdite economiche dirette nell'UE, con oltre un quinto delle perdite verificatesi negli ultimi tre anni (2021: 65 miliardi di euro; 2022: 57 miliardi di euro; 2023: 45 miliardi di euro).

Già nel 2023, EIOPA sempre in un documento congiunto aveva evidenziato che solo circa un quarto delle perdite economiche nell'UE erano assicurate e che questa quota era inferiore al 5% in alcuni paesi dell'UE.

Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano**
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

Il 78% delle abitazioni italiane è esposto ad un rischio alto o medio-alto tra terremoto e idrogeologico

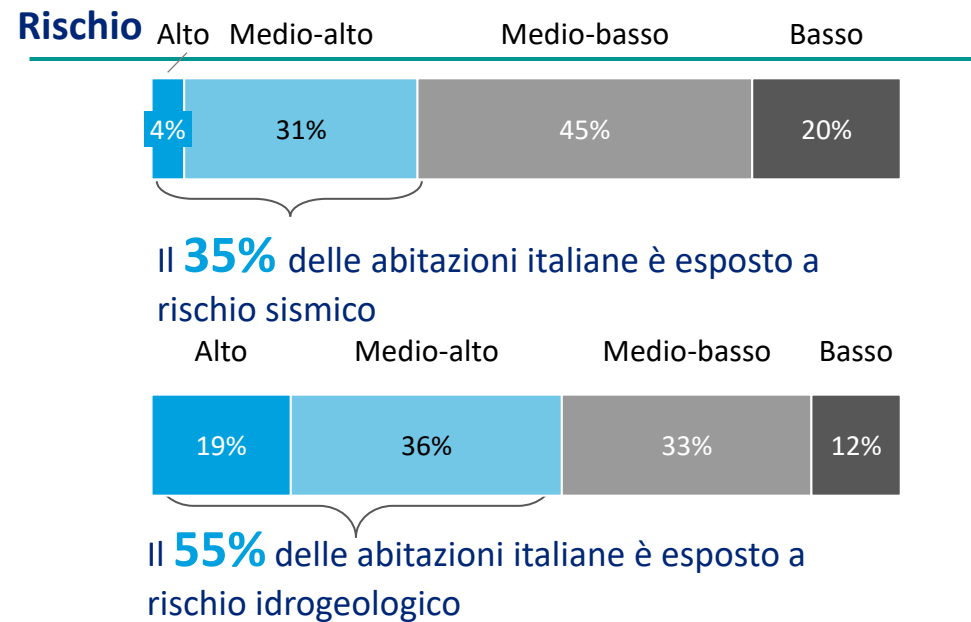


Terremoti
(% abitazioni esposte)



Fenomeni idrogeologici
(% abitazioni esposte)

Italia: fattori di rischio e livello di esposizione

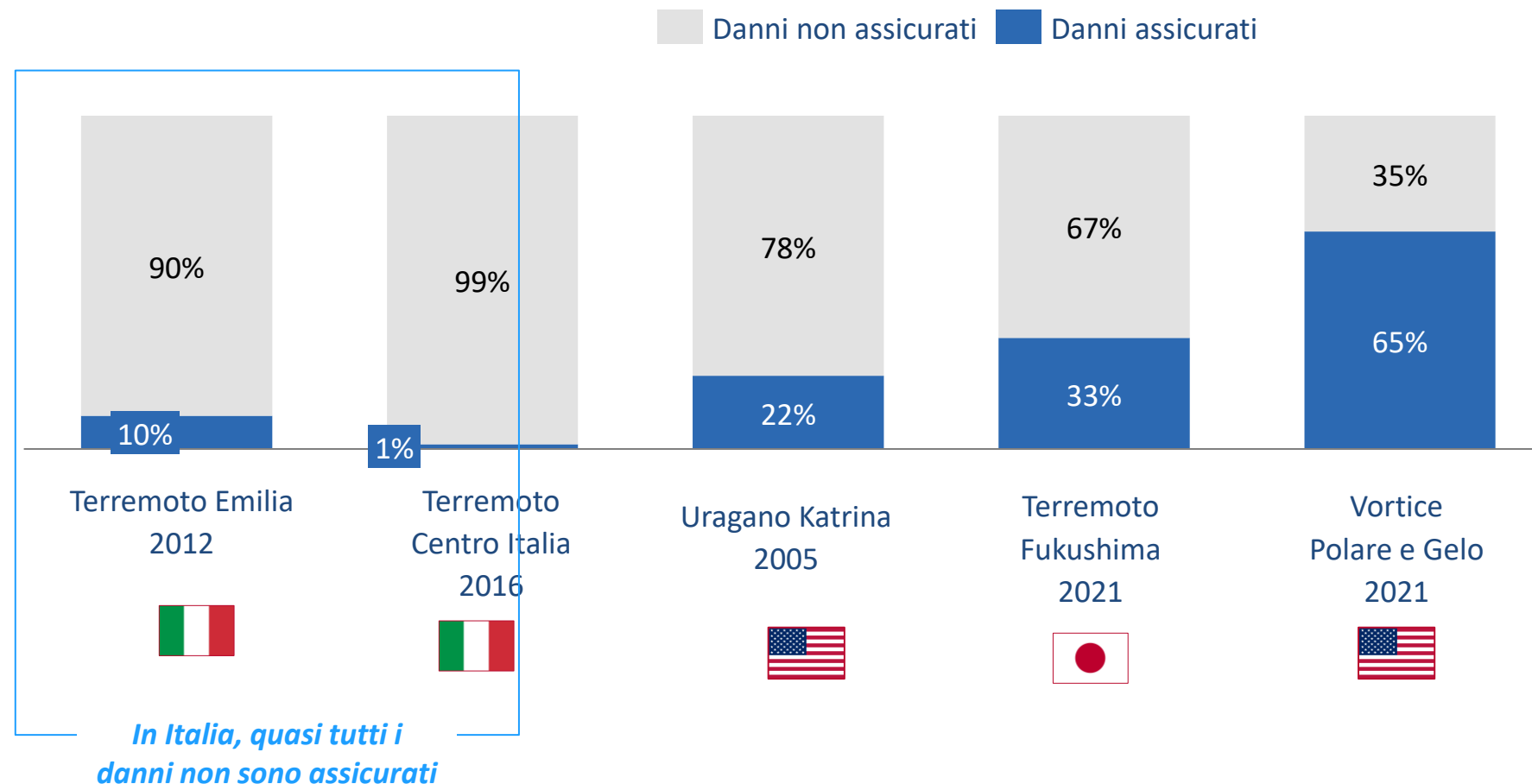


6 dei 10 terremoti con maggiori danni che si sono verificati **in Europa** nel periodo **1970 - 2016** sono avvenuti **in Italia**

Circa il **78%** degli edifici italiani è esposto ad un rischio alto o medio alto tra sismico e idrogeologico

In Italia in assenza di uno schema assicurativo nazionale solo una piccola percentuale dei danni da eventi naturali è assicurata

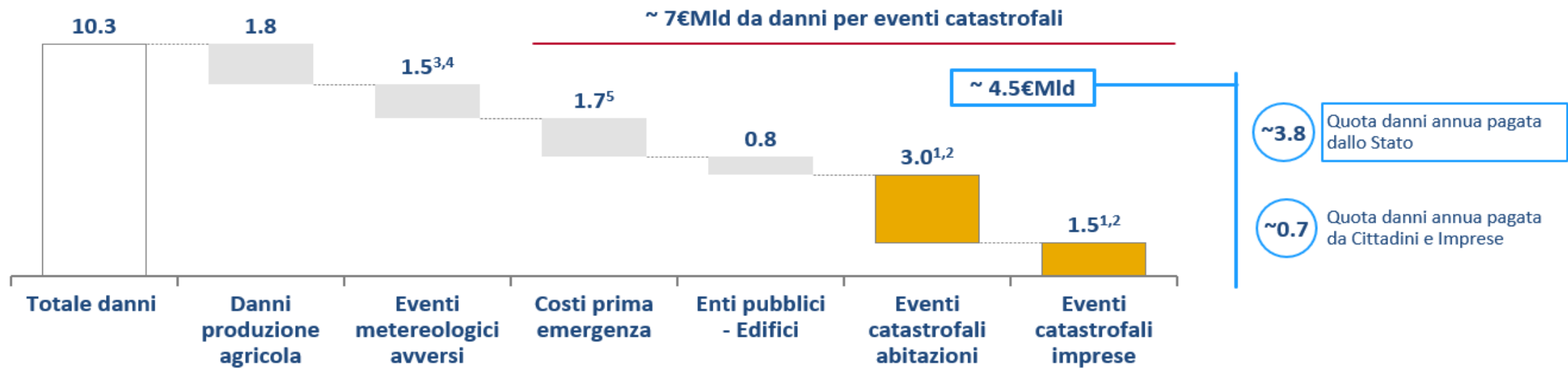
Danni da catastrofi naturali coperti da assicurazione vs non coperti (%)



ITALIA: FATTORI DI RISCHIO E LIVELLO DI ESPOSIZIONE

Data la scarsa copertura privata, lo stato copre ad oggi la maggior parte dei danni catastrofici

Danni annui da eventi catastrofici e quota danni pagata da Stato vs Cittadini/Imprese (€Mld)



1. Sisma : stimato partendo dagli ultimi 3 principali terremoti in ordine cronologico; 2. Alluvioni: stima su input 4,5Mld€ spesi nel 2019 per calamità naturali e tasso implicito di crescita del 6%; 3. In EU i danni per tempeste rappresentano il 33% del totale nel periodo 1980-2019, tale valore è stato moltiplicato per 4.5Mld€, che è la stima del totale danni idrogeologici per il 2019 in Italia, applicando poi il tasso di crescita dei fenomeni meteo verificatisi; i valori per abitazioni/imprese calcolati su esempi campione; 4. EM-DAT database; 5. Dato della Prot. Civile

L'ESPOSIZIONE DEL MERCATO ITALIANO ALLE CATASTROFI NATURALI

ANIA ha avviato dal 2021 una rilevazione statistica per valutare il grado di diffusione delle coperture per le principali calamità naturali, distintamente per le abitazioni civili e per le imprese ubicate sul territorio nazionale. Le garanzie oggetto di rilevazione sono: **terremoto, alluvione, incendio, grandi incendi e altri eventi naturali in cui confluiscono tutte le altre calamità naturali quali la grandine, il vento forte, l'eccesso di pioggia o di neve.**

Il nostro Paese, oltre ad essere **esposto a un rischio sismico tra i più elevati in Europa** (circa il 40% delle abitazioni civili è situato nelle zone a media ed elevata pericolosità), **risulta molto fragile anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico** con quasi il 95% dei comuni italiani a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Complessivamente risulta che **oltre l'80% delle abitazioni civili è esposto a un livello di rischio medio-alto per almeno uno degli eventi citati**. Ciononostante, le coperture contro le catastrofi naturali sono ancora molto poco diffuse nel nostro Paese: solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende ha una copertura assicurativa, con differenze notevoli in funzione della dimensione di quest'ultime.

ABITAZIONI CIVILI IN ITALIA

(Censimento ISTAT 2021)



^(*) Unità abitative assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

IMPRESE IN ITALIA¹

	NUMERO ADDETTI	NUMERO IMPRESE	STIMA % IMPRESE ASSICURATE ^(*)	
			RISCHIO INCENDIO	RISCHI CATASTROFALI ^(**)
IMPRESE MICRO	0-9	4.314.961	50%	4%
IMPRESE PICCOLE	10-49	196.855	94%	19%
IMPRESE MEDIE	50-249	24.526	93%	72%
IMPRESE GRANDI	+250	4.292	96%	97%
TOTALE		4.540.634	52%	5%

¹ ISTAT - Imprese attive e addetti (anno 2021)

^(*) Stima su dati ANIA

^(**) Imprese assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

L'attuale contesto assicurativo legato alle catastrofi naturali



Uso del territorio, esposizione al rischio, concentrazione urbana



Vulnerabilità dei beni assicurati



Aumento del costo della riassicurazione



Crescita del numero di polizze con copertura NatCat e/o eventi atmosferici

Le sfide del comparto assicurativo nel prossimo futuro



**MIGLIORE
COMPRENSIONE
ESPOSIZIONI**



**RIDEFINIRE BEST
PRACTICES**



DATA QUALITY



MODELLING



**COINVOLGERE IL
MERCATO
RIASSICURATIVO**

Per aumentare la diffusione delle coperture cat nat, sulla scorta di quanto già fatto in altri paesi che come il nostro sono esposti ai rischi catastrofali le strade percorribili sono due:

- **obbligatorietà**
- **semi-obbligatorietà**

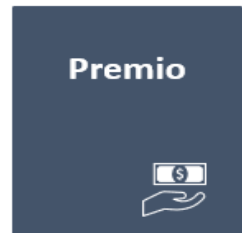


Obbligatorietà

Introduzione di un obbligo universale per la stipula di una polizza a copertura dei rischi catastrofali

Semi-obbligatorietà

Introduzione di un obbligo per la stipula di una polizza a copertura dei rischi catastrofali in specifici casi come con polizza incendio o acquisto prima casa, affitti, etc



Senza franchigia

Assenza di franchigia con rialzo del premio ma copertura totale del danno

Con franchigia

Introduzione di franchigia a carico dell'assicurato per ridurre il premio pagato

Esempio

Dalle stime ANIA il premio in regime di obbligatorietà e con franchigia sarebbe di ~100€ per 190.000 € di ricostruzione con un'oscillazione del +/- ~ 70% in quanto **risk based**, ossia variabile secondo la rischiosità del territorio

In caso di semi-obbligatorietà il premio medio aumenterebbe in maniera inversamente proporzionale alla diffusione della copertura. Anche l'eventuale assenza/presenza della franchigia è un elemento che influenza la determinazione del premio medio.

Le stime ANIA sono indicativamente in linea con le stime IVASS riportate nel quaderno n. 13 «Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano» - Febbraio 2020

Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024**
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

LA LEGGE DI BILANCIO 2024

- **MODALITÀ DI OFFERTA** (comma 103): la legge prevede che la copertura assicurativa può essere offerta individualmente, in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese assicurative (obbligo di registrazione del consorzio presso IVASS).
- **VARIABILI DI POLIZZA** (comma 104): contratto con scoperto non superiore al 15% del danno.
- **PREMI** (comma 104): I premi applicati devono essere proporzionali al rischio.
- **DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO** le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. **N.B. tale termine è stato prorogato nell'ambito della legge di conversione del decreto mille proroghe al 31 marzo 2025. limitatamente ad alcune attività (pesca e acquacoltura) il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Il termine è stato poi ulteriormente prorogato per le medie imprese al 31 ottobre 2025 e per le piccole e micro imprese al 31 dicembre 2025.**
- **EVENTI COPERTI** (comma 101): calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni e esondazioni, frane) che avvengono sul territorio nazionale;

LA LEGGE DI BILANCIO 2024

- **OBBLIGO A CONTRARRE:** la legge prevede l'**obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione** e stabilisce che il rifiuto o l'elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, sia punito dall'IVASS con una **sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro**.
- **RIASSICURAZIONE PUBBLICA (comma 108):** SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto.
- **LIMITE DI COPERTURA (comma 108):** Limite della copertura di SACE pari a 5Mld per il 2024 e 5Mld + risorse libere dell'anno precedente per il 2025 e il 2026.
- **CONVENZIONE SACE (comma 108):** La copertura di SACE sarà concessa mediante convenzione specifica da approvare nel decreto attuativo.
- **FONDI DISPONIBILI (comma 110):** nell'ambito del Fondo a copertura delle garanzie concesse per il sostegno alla liquidità delle imprese (l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020) viene istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto degli oneri gestionali di SACE e delle commissioni delle imprese di assicurazione.

LA LEGGE DI BILANCIO 2024

ATTUALI PUNTI APERTI E POTENZIALI CRITICITA'

Impianto sanzionatorio indeterminato

La normativa prevede un impianto sanzionatorio specifico **per le imprese** che non adempiono all'obbligo di assicurazione, limitandosi a dire che dell'inadempimento si **terrà conto** nell'erogazione di benefici e incentivi. Tale disposizione crea incertezza circa il livello di adesione (soprattutto per le imprese micro e piccole, dato che al momento il settore è ampiamente sottoassicurato).

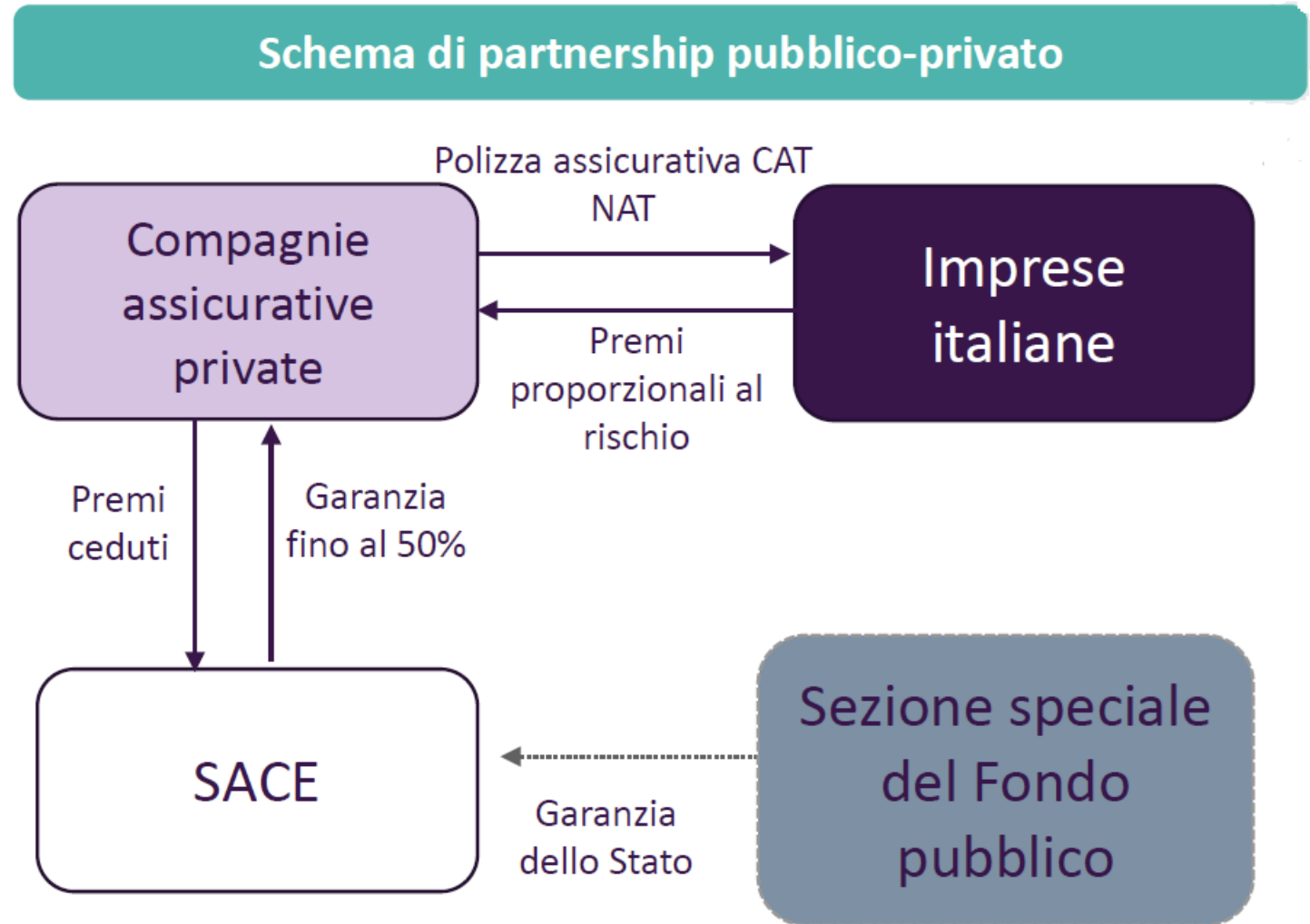
Tale incertezza comporta significative criticità per le compagnie assicurative in relazione alla definizione dei budget previsionali e planning.

LA LEGGE DI BILANCIO 2024

IL FUNZIONAMENTO DELLO SCHEMA ASSICURATIVO PREVISTO DALLA LEGGE BILANCIO

Con l'obiettivo di colmare il gap in termini di copertura assicurativa delle catastrofi naturali ed assicurare maggior efficienza nella gestione dei danni e nelle fasi di ricostruzione, lo schema si basa su una partnership tra settore pubblico e privato che vede il diretto coinvolgimento di **SACE come gestore della garanzia pubblica per conto dello Stato.**

La legge di bilancio ha istituito una sezione speciale del Fondo con dotazione iniziale di 5 miliardi



Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo**
- V. Conclusioni

IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto attuativo sull'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle imprese, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio.

Il decreto interministeriale prevede quattro leve per calmierare i premi delle polizze: definizione degli eventi, casi di esclusioni, limiti di indennizzo e massimali/franchigie.

LA BOZZA DI DECRETO PREVEDE 12 ARTICOLI



ARTICOLI

- 1 DEFINIZIONI GENERALI (es. Franchigia, scoperto, valore di ricostruzione etc....).
- 2 OGGETTO
- 3 EVENTI CALAMITOSI
- 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI
- 5 CAPACITA' DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 6 ENTITA' DI DANNO INDENNIZZABILE A CARICO DELL'ASSICURATO
- 7 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
- 8 TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA
- 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OPERATIVITA' DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE
- 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SACE
- 11 ISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO
- 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il Decreto Attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio

Art. 1 DEFINIZIONI Tale articolo riporta le principali definizioni anche di carattere assicurativo (es. somma assicurata, scoperto, costo di ripristino), volte ad individuare sia il perimetro soggettivo della nuova normativa, ossia le imprese che dovranno adeguarsi all'obbligo assicurativo sia il perimetro oggettivo e quindi i beni che dovranno essere assicurati. Nella parte finale dell'articolo vengono specificate anche le esclusioni.

Art. 2 OGGETTO DELLA COPERTURA Riprende integralmente quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della finanziaria 2024 specificando tutti gli aspetti che dovrà disciplinare il decreto ossia: definizione eventi calamitosi, Modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese; , Aggiornamento dei valori di cui al comma 104, Modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.

Art. 3 EVENTI CALAMITOSI l'articolo riporta le definizioni di alluvione, sisma e frana proposte dall'Associazione seppur con delle parziali modifiche.

Art. 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI viene ribadito che il premio deve essere proporzionato al rischio. Viene inoltre specificato che i premi devono tenere conto delle misure di mitigazione del rischio adottate dall'assicurato e del principio di mutualità.

Art. 5 CAPACITÀ DI ASSUNZIONE specifica i criteri che le compagnie dovranno adottare per la definizione della propria capacità assuntiva, superata la quale le stesse potranno decidere di non assicurare più il rischio senza che si possa configurare un'elusione dell'obbligo a contrarre (cd. Limite di tolleranza)

Art. 6 ENTITÀ DANNO INDENNIZZABILE ribadisce che lo scoperto non deve essere superiore al 15%. Tuttavia per le imprese con somma assicurata superiore ai 30 mio di euro, viene specificato che per le imprese con somma assicurata superiore a 30 mio di euro, la determinazione del danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Rientra quindi nella libera negoziazione delle parti, stabilire scoperti più ampi.

ART. 7 MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO: prevede che per la fascia fino a 1 mio di euro di somma assicurata il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata; Per la fascia da 1 mio a 30 mio di euro, il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata. Oltre tale importo la definizione dei limiti di indennizzo viene rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Art. 8 TRASPARENZA OFFERTA ASSICURATIVA al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità dei servizi assicurativi nonché un'adeguata informazione alle imprese, le imprese di assicurazione mettono a disposizione di ogni punto vendita e nei siti internet il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.

Il decreto attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio

Art. 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OPERATIVITA' DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE SPA Tale articolo dispone che nella cessione dei rischi tra l'impresa di assicurazione e SACE, l'impresa può decidere di cedere tutto il portafoglio oppure escludere dallo stesso i rischi corporate. La disposizione è stata introdotta su espressa richiesta dell'Associazione dal momento che anche il pool assicurativo cat nat non riassicurerà i rischi corporate.

Art. 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 108 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213 viene specificato che lo schema di convenzione con SACE spa forma parte integrante del decreto e che per aderire al suddetto schema, le compagnie dovranno sottoscrivere apposito atto di adesione entro il termine previsto dal suddetto schema.

ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO dispone che per adeguare i testi di polizza alla nuova normativa, **le imprese di assicurazione avranno 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.** Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorrerà dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI Tale articolo dispone infine che il decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

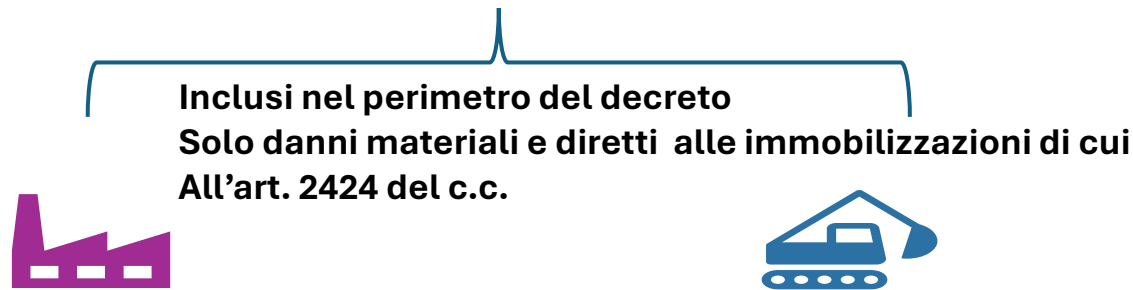
PERIMETRO SOGGETTIVO

- L'impresa con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero con una stabile organizzazione di servizi in Italia tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprese agricole). **Nella relazione illustrativa in cui viene precisato che per imprese sottoposte all'obbligo di assicurazione devono intendersi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente.**

PERIMETRO OGGETTIVO

- Le immobilizzazioni di cui all'art. 2424 c.c., primo comma, sezione attivo B –II, numeri 1), 2) 3) del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;

NB: Come chiarito dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025). **A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.**



DANNI AI LOCALI

Fabbricato:

Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi infissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato...

Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche, geografiche in relazione alla loro posizione e conformazione.



DANNI AL CONTENUTO

Impianti e Macchinari:

tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

Attrezzature industriali e commerciali:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e non iscritti al P.R.A



DANNI INDIRETTI

Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti.

Il principale danno indiretto per le imprese è la **BUSINESS INTERRUPTION** ossia l'interruzione di attività che in caso di evento catastrofe è inevitabile

I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

Definizioni per individuare la somma da assicurare

- **valore di ricostruzione:** importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- **costo di rimpiazzo:** valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- **costo di ripristino:** valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- **somma assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
- **copertura assicurativa a primo rischio assoluto:** l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Definizione dei limiti quantitativi

- **scoperto:** importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
- **franchigia:** importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
- **massimale o limite di indennizzo:** importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

ALLUVIONE/INONDAZIONE/ESONDAZIONE

- fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;)

SISMA

- sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

FRANA

- Movimento, scivolamento, distacco rapido di Roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

N.B. le coperture oggetto dell'obbligo assicurativo, tranne in caso di sisma, non prevedono «trigger» volti a delimitare l'area dell'intervento assicurativo

Le definizioni riportate nella relazione illustrativa:

Viene specificato che potranno essere esclusi anche “**eventi non riconducibili alla categoria calamità naturali ed eventi catastrofici**”. Tale ultima categoria di eventi viene riportata in una tabella in calce alla relazione specifica gli eventi non inquadrabili come eventi calamitosi (vedi tabella riportata nella slide successiva).

Definizione del fenomeno catastrofale	Eventi catastrofici esclusi	secondo la definizione proposta	secondo la definizione proposta
a) per alluvione , inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.	Sono esclusi: mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d’acqua). Inoltre sono escluse mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’Alluvione sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero;	a) Alluvione del bacino del Po 2000; b) Alluvione del Piemonte del 2008; c) Alluvione del Piemonte del 2016; d) Alluvione Marche 2022 (straripamento del fiume Misa); e) Alluvione in Emilia-Romagna del 2023 (comprese le frane attivate dall'evento alluvionale); f) Alluvione in Toscana del 2023; g) Alluvione Cogne 2024 (compresa la frana attivata dall'evento alluvionale).	a) Disastro del Vajont 1963 (essendo stata indotta dal franamento di una parete di roccia all'interno del bacino artificiale della diga); b) bomba d'acqua Milano 21 Giugno 2024; c) Temporal minori, non generalmente di forte interesse mediatico.
b) per sisma : sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, che interessi l’area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. e localizzata dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.	Sono esclusi: eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre sono esclusi emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.	a) Sisma del Friuli del 1976; b) Sisma dell'Irpinia 1980; c) Sisma dell'Aquila 2009; d) Sisma dell'Emilia del 2012; e) Sisma del centro Italia del 2016. g) Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011	Non vi sono ad oggi eventi sismici storici di magnitudo tale da causare danni economici che sarebbero stati esclusi dalla copertura in oggetto. Eventuali esempi plausibili, o internazionali, di esclusione potrebbero essere: • Sismicità indotta da attività antropica in Olanda (esplorazioni di shale gas); sisma di Huizinge del 2013.

Le definizioni riportate nella relazione illustrativa

Definizione del fenomeno catastrofale	Eventi catastrofali esclusi	Esempi di eventi pregressi inclusi secondo la definizione proposta	Esempi di eventi pregressi esclusi secondo la definizione proposta
c) per frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.	Sono esclusi: sisma, alluvione, inondazione ed esondazione; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Sono inoltre escluse frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; Restano escluse frane già note o potenzialmente già note; Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.	a) Sarno 1997, eventi franosi di entità minore che misero in luce la carenza dell'assetto idrogeologico del territorio, ne conseguì il disastro del 1998 (ricompreso nell'alluvione in questo caso). Le frane attivate dagli eventi sismici di alluvione, inondazione ed allagamento sono ricompresi nelle coperture di cui ai punti a) e b)	a) Disastro del Vajont 1963 (essendo l'alluvione indotta da franamento; esclusa)

eventi catastrofali: i requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

Esclusioni:

L'art. 1 del decreto prevede che sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, la polizza assicurativa non copre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Limiti contrattuali:

Scoperto/Franchigia:

- Somma assicurata fino a 30 mio: le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto a carico dell'assicurato non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
- Somma assicurata superiore a 30 mio: la determinazione della percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;

Massimali/limiti di indennizzo:

- Somma assicurata fino a 1 mio: limite di indennizzo pari alla somma assicurata.
- Somma assicurata tra 1 milione e 30 milioni: limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
- Somma assicurata superiore a 30 mio: limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ANIA HA CERCATO DI FORNIRE UNA RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE : I QUESITI PIU' COMUNI SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE

CATASTROFI NATURALI: COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2024? La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, **per tutte le imprese in Italia**, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel **Decreto Ministeriale n. 18/2025**. L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

QUANDO SCATTA L'OBLIGO? **Entro il 31 marzo 2025** le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.

CHI DEVE ASSICURARSI? **Tutte le imprese** con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia **per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa**, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c..

QUALI IMPRESE RIENTRANO NELL'ART. 2135 DEL C.C. E COME VERIFICARLO? Rientrano nell'ambito dell'art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.

SE NON SI È PROPRIETARI DEI BENI (FABBRICATI, IMPIANTI E/O ATTREZZATURE) CHE VENGONO UTILIZZATI NELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA, COME BISOGNA COMPORTARSI? Come chiarito dall'art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, **l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

BENI IN LEASING E NOLEGGIO, A CHI SPETTA L'OBLIGO DI COPERTURA? Come chiarito dall'art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).

A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ANIA HA CERCATO DI FORNIRE UNA RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE : I QUESITI PIU' COMUNI SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE

L'OBLIGO È OPERANTE ANCHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NON ISCRITTE NEL REGISTRO DELL'IMPRESE MA ISCRITTE REA?

Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.). **Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.**

ANCHE I SINGOLI NEGOZI (AD ES. PARRUCCHIERA, CARROZZIERE, PANETTERIA), SE ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE, SARANNO TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA?

Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, "**tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente**". Pertanto, **tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare**. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un "ombrello protettivo" adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.

L'OBLIGO ASSICURATIVO VALE ANCHE PER LE ABITAZIONI COSIDDETTE A "USO PROMISCUO", OVVERO DOVE IL TITOLARE HA LA PROPRIA ABITAZIONE NEL MEDESIMO EDIFICIO DOVE SVOLGE ANCHE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI IMPRESA? Se l'immobile considerato è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

PER LE IMPRESE ARTIGIANE L'ART. 2188 CC PREVEDE UNA ANNOTAZIONE E NON L'ISCRIZIONE. SONO COMUNQUE OBBLIGATE A SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

Nella relazione illustrativa del decreto è chiarito che sono tenute ad assicurarsi "**tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti**" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.).

ENTRO QUALE TERMINE LE COMPAGNIE DOVRANNO ADEGUARE I PROPRI PRODOTTI ASSICURATIVI ALLA NUOVA NORMATIVA? Il decreto prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto **entro il 31 marzo 2025**.

Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni**

La prevenzione come parola chiave

La prevenzione resta senza alcun dubbio il principio che deve guidare scelte politiche ed economiche.

Le catastrofi naturali sono eventi imprevedibili che possono causare ingenti danni a persone, abitazioni e infrastrutture. Negli ultimi decenni, il cambiamento climatico ha contribuito a intensificare molti di questi fenomeni, rendendoli ancora più devastanti. Tuttavia, c'è un concetto fondamentale che può ridurre in modo significativo i danni e salvare vite umane: la prevenzione.

La prevenzione rappresenta il miglior strumento che le società hanno a disposizione per minimizzare gli effetti delle catastrofi naturali. Il termine "prevenzione" implica non solo prepararsi adeguatamente prima che un evento catastrofico si verifichi, ma anche adottare misure a lungo termine che possano ridurre la vulnerabilità delle comunità.

